

**CONDIZIONI  
GENERALI (CG)  
PER L'ASSICURAZIONE  
COMBINATA DI  
ECONOMIA DOMESTICA**

**EDIZIONE 09.2021**

## A | DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMI

|      |                                                     |   |
|------|-----------------------------------------------------|---|
| A 1  | VALIDITÀ TERRITORIALE                               | 2 |
| A 2  | INIZIO E DURATA                                     | 2 |
| A 3  | MODIFICHE TARIFFARIE                                | 2 |
| A 4  | DENUNCIA DI SINISTRO E UFFICI DI CONTATTO           | 2 |
| A 5  | VALUTAZIONE DEL DANNO<br>NELL'ASSICURAZIONE DI COSE | 3 |
| A 6  | OBBLIGHI DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI              | 3 |
| A 7  | DISDETTA IN CASO DI SINISTRO                        | 3 |
| A 8  | FORO COMPETENTE                                     | 3 |
| A 9  | FONDAMENTI GIURIDICI                                | 3 |
| A 10 | ENTITÀ DELLA COPERTURA E APPLICABILITÀ              | 3 |
| A 11 | ASSUNTORE DEL RISCHIO                               | 3 |
| A 12 | SANZIONI ED EMBARGHI                                | 3 |

## B | ASSISTANCE

|     |                       |   |
|-----|-----------------------|---|
| B 1 | SERVIZIO DI EMERGENZA | 4 |
| B 2 | SERVIZIO DI BLOCCO    | 4 |
| B 3 | PROTEZIONE ACQUISTI   | 5 |
| B 4 | ASSISTENZA CASA       | 7 |

## C | MOBILIA DOMESTICA

|     |                                                   |    |
|-----|---------------------------------------------------|----|
| C 1 | DISPOSIZIONI COMUNI                               | 10 |
| C 2 | DANNI CAUSATI DA INCENDIO E<br>DANNI DELLA NATURA | 12 |
| C 3 | FURTO                                             | 13 |
| C 4 | ACQUA                                             | 14 |
| C 5 | VETRI                                             | 14 |
| C 6 | BAGAGLIO DA VIAGGIO                               | 15 |

## D | RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA

|     |                               |    |
|-----|-------------------------------|----|
| D 1 | PERSONE ASSICURATE            | 15 |
| D 2 | ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE | 15 |
| D 3 | SOGGETTI E RISCHI ASSICURATI  | 16 |
| D 4 | ESCLUSIONI                    | 18 |
| D 5 | ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI   | 19 |

# A | DISPOSIZIONI COMUNI PER TUTTI I RAMI

Per facilità di lettura, il testo utilizza la sola forma maschile.

## A 1 VALIDITÀ TERRITORIALE

### A 1.1 Luogo del rischio

La copertura assicurativa è valida nei luoghi di rischio indicati nella polizza nonché per le cose assicurate che si trovano temporaneamente (per non più di due anni) al di fuori di questi luoghi di rischio.

Il servizio blocco e la responsabilità civile privata valgono in tutto il mondo.

### A 1.2 Cambiamento di domicilio

In caso di cambiamento di domicilio entro i confini della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa è valida anche durante il trasloco, nonché nel nuovo luogo di rischio. I cambiamenti di domicilio devono essere notificati alla società entro 30 giorni.

### A 1.3 Trasferimento della residenza all'estero

Se il contraente trasferisce la propria residenza all'estero, la copertura assicurativa si estingue al più tardi alla fine dell'anno di assicurazione in corso.

## A 2 INIZIO E DURATA

### A 2.1 Inizio del contratto

La copertura assicurativa decorre dal giorno fissato nella proposta. La società ha tuttavia il diritto di respingere la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue 14 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. Per il periodo di copertura accordata, il premio è dovuto proporzionalmente.

### A 2.2 Diritto di revoca

Il contraente può revocare la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione dello stesso per iscritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il contraente ha proposto o accettato il contratto. Il termine si considera osservato se il contraente comunica la revoca alla società, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine. Il diritto di revoca è escluso per le coperture provvisorie e le convenzioni di durata inferiore a un mese.

### A 2.3 Durata del contratto

La copertura assicurativa vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta deve pervenire alla parte contraente entro l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta.

Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue il giorno convenuto.

## A 3 MODIFICHE TARIFFARIE

### A 3.1 Modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo

In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la società può richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni entro e non oltre 25 giorni prima della fine dell'anno di assicurazione.

### A 3.2 Disdetta in caso di modifica

Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine dell'anno di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla società entro l'ultimo giorno dell'anno di assicurazione.

## A 4 DENUNCIA DI SINISTRO E UFFICI DI CONTATTO

### A 4.1 Obbligo di contattare la società

La società deve essere informata tempestivamente attraverso uno dei seguenti canali:

Indirizzo della società o dell'agenzia  
generale competente vedi polizza  
E-mail [contact@allianz-suisse.ch](mailto:contact@allianz-suisse.ch)  
Sito internet [www.allianz-suisse.ch](http://www.allianz-suisse.ch)

Per i casi d'emergenza (in particolare Assistance e servizio blocco):

Telefono per chiamate d'emergenza  
24 ore su 24 (dalla Svizzera) **0800 22 33 44**  
Telefono per chiamate d'emergenza  
24 ore su 24 (dall'estero) **+41 43 311 99 11**

### A 4.2 Informazioni sul sinistro

Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizia, autorità, periti e medici. La società può esigere una denuncia scritta del sinistro. L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno.

### A 4.3 Esami e documentazione

La società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla società.

#### **A 4.4 Pretese risarcitorie di terzi**

Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro da parte della società impegna gli assicurati.

#### **A 4.5 Obbligo di informare la polizia in caso di furto**

In caso di furto occorre informare immediatamente la polizia. La società dev'essere informata tempestivamente se gli oggetti rubati vengono ritrovati.

#### **A 4.6 Bagaglio di viaggio**

La perdita o il danneggiamento del bagaglio di viaggio dev'essere confermato dall'agenzia di viaggi o dall'azienda di trasporto.

### **A 5 VALUTAZIONE DEL DANNO NELL'ASSICURAZIONE DI COSE**

#### **A 5.1 Valutazione del danno**

La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto scelto di comune accordo o mediante procedura peritale.

#### **A 5.2 Obbligo di provare il verificarsi e l'entità del danno**

L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce una prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.

#### **A 5.3 Nessun obbligo di presa in consegna**

La società non è tenuta a prendere in consegna oggetti salvati o danneggiati.

#### **A 5.4 Riparazione, risarcimento in natura o indennizzo**

La società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un'indennità in contanti.

### **A 6 OBBLIGHI DI DILIGENZA E ALTRI OBBLIGHI**

#### **A 6.1 Obblighi**

Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

#### **A 6.2 Violazione dell'obbligo di diligenza e di altri doveri**

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, di obblighi di diligenza o di altri obblighi, la società può ridurre o negare l'indennizzo, salvo il contraente non dimostri che tale violazione non abbia esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

### **A 7 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Se si verifica un sinistro risarcibile, ciascuna delle parti ha il diritto di recedere dal contratto interamente o in parte tramite comunicazione scritta o per e-mail. La Società è tenuta a comunicare la disdetta al più tardi quando provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane da quando riceve la notifica della suddetta liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della società cesserà 14 giorni dopo la ricezione della disdetta. In caso di risoluzione del contratto da parte della società, la sua responsabilità cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

### **A 8 FORO COMPETENTE**

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa alla sede della società oppure al suo domicilio o sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

### **A 9 FONDAMENTI GIURIDICI**

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). In caso di divergenze rispetto alle presenti condizioni, per i contratti assicurativi soggetti alla legislazione del Principato del Liechtenstein prevalgono le disposizioni ivi cogenti.

### **A 10 ENTITÀ DELLA COPERTURA E APPLICABILITÀ**

La portata dell'assicurazione è indicata nella polizza. Non esiste protezione assicurativa per le coperture dei capitoli B - D che non figurano nella polizza.

### **A 11 ASSUNTORE DEL RISCHIO**

Assuntore del rischio per tutte le componenti concordate della presente assicurazione combinata di economia domestica è: Allianz Suisse Società di Assicurazioni SA (di seguito detta "società").

### **A 12 SANZIONI ED EMBARGHI**

La Compagnia non fornisce protezione assicurativa, indennizza sinistri né eroga altre prestazioni nella misura in cui, facendolo, incorrerebbe in sanzioni commerciali e/o economiche, misure sanzionatorie, divieti o limitazioni dell'ONU, dell'UE, degli USA, della Svizzera, del Regno Unito e/o in altre sanzioni economiche e commerciali nazionali in materia.

## B 1 SERVIZIO DI EMERGENZA

### B 1.1 Eventi e prestazioni assicurati

Sono assicurate:

#### B 1.1.1 L'assistenza 24 ore su 24 nei casi di emergenza

Se, in seguito a incendio, danni causati dagli elementi naturali, furto con scasso, danno d'acqua o rottura di vetri, si verifica una situazione d'emergenza che presuppone un'azione immediata per evitare ulteriori danni all'interno dello stabile, allo stabile stesso, nonché ai beni mobiliari domestici assicurati, la società organizza 24 ore su 24 l'immediato intervento del personale necessario.

Le spese per il personale incaricato di attuare le misure di emergenza disposte dalla società sono assicurate fino a CHF 1'000 per evento.

#### B 1.1.2 La segnalazione di personale specializzato

Per gli eventi che non costituiscono una situazione d'emergenza ai sensi dell'articolo B 1.1.1, la società fornisce i numeri telefonici di artigiani idonei che vengono normalmente da questa contattati nei casi di emergenza.

### B 1.2 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

#### B 1.2.1 Eliminazione del danno

le spese per eliminare definitivamente il danno;

#### B 1.2.2 Contratti di garanzia, servizio o manutenzione

le spese oggetto di contratti di garanzia, servizio o manutenzione;

#### B 1.2.3 Danni consecutivi

i danni consecutivi che si verificano a causa di un evento assicurato;

#### B 1.2.4 Prestazioni in garanzia

le prestazioni in garanzia che si sono rese necessarie in seguito agli interventi immediati effettuati dal personale incaricato dalla società;

#### B 1.2.5 Manutenzione e servizio ordinario

tutte le prestazioni legate in modo diretto o indiretto alla manutenzione e al servizio ordinario;

#### B 1.2.6 Inconvenienti

le spese per gli inconvenienti legati a un evento assicurato (ad es. spese di riacquisto degli oggetti danneggiati o per scopi di polizza);

#### B 1.2.7 Assenza dell'autorizzazione della società

i costi per le misure adottate che la società non ha preventivamente autorizzato;

#### B 1.2.8 Prevenzione

i danni per cui l'avente diritto ha omesso per propria colpa misure di prevenzione adeguate.

### B 1.3 Disposizioni complementari

#### B 1.3.1 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

## B 2 SERVIZIO DI BLOCCO

### B 2.1 Assicurati

Sono assicurati i soggetti che hanno registrato presso la società i dati riguardanti le proprie carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i propri documenti d'identità, gli abbonamenti e i telefoni cellulari.

### B 2.2 Oggetti assicurati

#### B 2.2.1 Carte, documenti d'identità e telefoni cellulari

Se registrati presso la società, fruiscono della copertura assicurativa:

- tutte le carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché tutti i documenti d'identità e gli abbonamenti personali rilasciati agli assicurati in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero;
- tutti i telefoni cellulari attivi presso un gestore di rete svizzero (Swisscom, Sunrise, ecc.).

La società garantisce il trattamento riservato dei dati e il loro utilizzo esclusivamente in relazione a denunce di smarrimento. Il contraente riceve conferma scritta della prima registrazione e delle successive variazioni.

### B 2.3 Estensione temporale

La copertura assicurativa decorre un giorno lavorativo dopo che la società ha ricevuto per la prima volta i dati da registrare.

### B 2.4 Eventi e prestazioni assicurati

#### B 2.4.1 Eventi assicurati

Il servizio di blocco è a disposizione degli assicurati 24 ore su 24 in caso di furto, perdita e scomparsa di oggetti assicurati.

#### B 2.4.2 Prestazioni assicurate

---

- a) La società garantisce l'immediato inoltro delle denunce di furto o scomparsa all'azienda competente per procedere al blocco, con riserva della sua immediata reperibilità.
- b) Sono assicurati i danni patrimoniali che si verificano dopo un evento assicurato in seguito all'uso illecito di
  - carte registrate ai sensi dell'articolo B2.2.1 a). La società assume la parte del danno di cui, secondo le condizioni contrattuali generali, gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti dell'istituto che ha emesso la carta (grande magazzino, istituto di carte di credito, banca, ecc.), fino a un importo massimo di CHF 5'000 per carta ovvero di CHF 10'000 per evento;
  - telefoni cellulari registrati ai sensi dell'articolo B2.2.1 b) e utilizzati da estranei. La società assume la parte del danno di cui gli assicurati sono tenuti a rispondere nei confronti del gestore di rete ai sensi delle condizioni contrattuali generali, fino a un importo massimo di CHF 300 per evento.
- c) Nei casi d'emergenza, se necessario la società informa i familiari e il datore di lavoro degli assicurati in merito ai fatti e alle misure adottate.
- d) Se i documenti d'identità, gli abbonamenti, le carte e/o i telefoni cellulari registrati devono essere sostituiti al di fuori del domicilio, la società assiste gli assicurati durante le procedure di sostituzione.
- e) La società rimborsa le spese ovvero le tasse addebitate per il blocco e la sostituzione di carte (comprese carte SIM e schede di abbonamento) e documenti d'identità registrati.

#### B 2.5 Eventi e prestazioni non assicurati

L'assicurazione non copre:

##### B 2.5.1 Spese per inconvenienti e danni derivanti dallo smarrimento di carte

---

le spese legate a inconvenienti, giacenze di contante sulla carta, servizi in abbonamento non goduti o altri danni patrimoniali derivanti dalla perdita di carte, di abbonamenti, documenti d'identità o telefoni cellulari (fatti salvi gli articoli B2.4.2 b) e B2.4.2 e));

##### B 2.5.2 Spesi per il riacquisto

---

le spese per il riacquisto di telefoni cellulari e servizi in abbonamento;

##### B 2.5.3 Danni causati per colpa grave

---

i danni causati dall'assicurato per colpa grave (se ad es. una carta sottoposta all'obbligo di firma non è stata sottoscritta, se il codice PIN è stato custodito insieme alla carta o se non viene effettuata la denuncia immediata di scomparsa);

##### B 2.5.4 Dichiarazione errata

---

i danni verificatisi a seguito di dichiarazioni errate o di notifiche di variazione tardive;

#### B 2.5.5 Irreperibilità

---

i danni che si verificano a causa dell'impossibilità di contattare l'indirizzo di blocco dichiarato.

#### B 2.6 Disposizioni complementari

##### B 2.6.1 Obbligo di notifica e giustificativi

---

- a) Gli assicurati notificano per iscritto alla società, utilizzando l'apposito modulo, i dati riguardanti le carte Maestro, bancarie, postali, di credito, carburante e cliente, nonché i documenti d'identità, i telefoni cellulari e gli abbonamenti personali.
- b) Eventuali modifiche dei dati registrati devono essere tempestivamente comunicate per iscritto alla società.
- c) Il risarcimento delle spese assicurate per il blocco e la sostituzione di carte e documenti d'identità deve essere richiesto alla società sulla base dei giustificativi originali.

### B 3 PROTEZIONE ACQUISTI

#### B 3.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

#### B 3.2 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

#### B 3.3 Tutela acquisti

##### B 3.3.1 Oggetto dell'assicurazione

---

L'assicurazione copre un nuovo acquisto durante il trasporto effettuato da uno spedizioniere ovvero nelle 24 ore successive all'entrata in possesso della cosa da parte dell'assicurato.

##### B 3.3.2 Cose assicurate

---

Sono assicurati i beni mobili nuovi acquistati dall'assicurato e destinati all'uso privato (inclusi biglietti d'ingresso).

##### B 3.3.3 Cose non assicurate

---

Non sono assicurati:

- a) denaro contante, assegni, assegni di viaggio, cedole (fatto salvo l'articolo B3.3.2) e tutti gli altri titoli di credito;
- b) generi alimentari, voluttuari e cosmetici;
- c) animali, piante e veicoli a motore;

- d) gioielli, orologi, metalli preziosi e pietre preziose; qualora l'appropriazione di tali beni avvenga al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato, l'esclusione vale solo a patto che i beni siano indossati o utilizzati in modo non consono alla loro destinazione ovvero non siano trasportati sotto la custodia dell'assicurato;
- e) bene usati.

#### **B 3.3.4 Durata della copertura assicurativa**

---

- a) Per i beni la cui proprietà si trasferisce al momento dell'acquisto da parte dell'assicurato (vendita per corrispondenza esclusa), la copertura assicurativa decorre dalla consegna della cosa all'atto dell'acquisto fino al luogo di destinazione definitivo, compreso il tragitto e l'eventuale installazione entro le 24 ore successive;
- b) Per i beni trasportati da uno spedizioniere, la copertura assicurativa decorre al momento della consegna della cosa allo spedizioniere. Dal momento della consegna dei beni da parte dello spedizioniere all'assicurato, la copertura assicurativa dura 24 ore, inclusa un'eventuale installazione.

#### **B 3.3.5 Eventi assicurati**

---

Sono assicurati:

- a) il danno e la distruzione;
- b) la scomparsa durante il trasporto effettuato da uno spedizioniere.

#### **B 3.3.6 Eventi non assicurati**

---

Non sono assicurati:

- a) la normale usura;
- b) gli errori di fabbricazione o i difetti di materiale, il deterioramento interno o i danni dovuti alle caratteristiche naturali del bene;
- c) i danni per i quali è chiamato a rispondere un terzo, in veste di produttore o venditore.

#### **B 3.3.7 Somma d'assicurazione**

---

La prestazione è limitata a CHF 5'000 per evento rispettivamente a CHF 10'000 per anno assicurativo.

#### **B 3.3.8 Prestazioni assicurate**

---

- a) Per i beni distrutti o smarriti, la società ha la facoltà di corrispondere un risarcimento in natura oppure di rimborsare il prezzo d'acquisto.
- b) Per i beni danneggiati, la società ha la facoltà di chiederne la riparazione oppure di rimborsare le spese di riparazione necessarie, in ogni caso per un importo non superiore al prezzo d'acquisto.
- c) Per i beni venduti in coppia o che sono parte di un set, viene corrisposta una prestazione non superiore al prezzo d'acquisto, qualora le cose non danneggiate siano inutilizzabili o non si possano integrare singolarmente.

I beni per i quali sia stata emessa una denuncia di smarrimento e corrisposto un risarcimento, se ritrovati entrano in possesso della società.

#### **B 3.3.9 Obblighi in caso di sinistro**

---

- a) Il danno deve essere segnalato telefonicamente alla Centrale Assistance (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami) entro 36 ore dalla consegna dell'acquisto all'assicurato da parte del venditore ovvero dello spedizioniere;
- b) I beni danneggiati devono essere messi a disposizione della società fino alla liquidazione definitiva del danno e, su sua richiesta, inviati a proprie spese per l'esecuzione di una perizia.
- c) Alla società deve essere inoltrata la seguente documentazione (a seconda dell'evento assicurato):
  - giustificativo d'acquisto in originale che riporti prezzo, data e ora d'acquisto, rispettivamente la conferma d'ordine o d'incarico;
  - certificato di avvenuta spedizione;
  - ulteriori informazioni rilevanti ai fini del risarcimento.

### **B 3.4 Tutela Internet**

#### **B 3.4.1 Oggetto dell'assicurazione**

---

Questa assicurazione copre i danni dovuti all'abuso in Internet, da parte di terzi, di carte di credito assicurate.

#### **B 3.4.2 Carte di credito assicurate**

---

Sono assicurate tutte le carte di credito a nome dell'assicurato emesse in Svizzera, nel Principato del Liechtenstein e nelle zone che, in linea d'aria, distano fino a 50 km dal confine svizzero.

#### **B 3.4.3 Evento assicurato**

---

È assicurato l'abuso di carte di credito in Internet da parte di terzi.

#### **B 3.4.4 Eventi non assicurati**

---

Non sono assicurati:

- a) i danni derivanti dal mancato rispetto delle condizioni d'uso della carta di credito pattuite con la società emittente, in particolare relative all'obbligo di diligenza;
- b) i danni dovuti alla mancata reperibilità dell'ufficio preposto al blocco delle carte di credito;
- c) i danni causati da soggetti che convivono con l'assicurato.

#### **B 3.4.5 Somma d'assicurazione**

---

La prestazione è limitata a CHF 5'000 per estratto conto della carta di credito rispettivamente a CHF 10'000 per anno assicurativo.

#### **B 3.4.6 Prestazioni assicurate**

---

La società risponde dell'importo addebitato, figurante sull'estratto conto della carta di credito assicurata, riconducibile a un abuso da parte di terzi in Internet e per il quale non sia stato corrisposto un controvalore all'assicurato.

#### B 3.4.7 Obblighi in caso di sinistro

---

- a) Il sinistro deve essere segnalato tempestivamente per telefono alla Centrale Assistance (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami).
- b) La perdita, la sottrazione della carta di credito ovvero il sospetto di abusi devono essere immediatamente comunicati alla società emittente. Inoltre occorre provvedere subito al blocco della carta di credito.
- c) Il sospetto di abusi deve essere denunciato immediatamente all'ufficio di polizia più vicino.

### B 3.5 Anticipo in contanti

#### B 3.5.1 Oggetto dell'assicurazione / Prestazione di servizi

---

Se un assicurato subisce il furto di tutto il denaro contante o viene rapinato e non sussiste altra possibilità di procurare denaro contante, a fronte di una telefonata e di un rapporto di polizia la società versa un anticipo di denaro contante o una garanzia di pagamento pari a un importo massimo di CHF 2'000.

#### B 3.5.2 Obblighi

---

- a) Per ottenere un anticipo in contanti o una garanzia di pagamento, l'assicurato deve chiamare la Centrale Assistance (cfr. art. A4.1, A Disposizioni comuni per tutti i rami) e spedire il rapporto di polizia.
- b) L'assicurato è tenuto a restituire l'intera somma anticipata ovvero accreditata dalla società, compresi eventuali commissioni di versamento, entro 30 giorni dalla data della fattura.

## B 4 ASSISTENZA CASA

### B 4.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

### B 4.2 Luogo assicurato

La copertura assicurativa si applica ai locali abitati dal contraente, la cui ubicazione sia indicata nella polizza.

### B 4.3 Obblighi in caso di sinistro

Per poter beneficiare delle prestazioni dell'Assistenza Casa, l'assicurato è tenuto a comunicare obbligatoriamente e tempestivamente il verificarsi dell'evento assicurato a uno dei seguenti numeri di telefono della centrale Assistance operativi 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno:

Telefono per chiamate d'emergenza  
24 ore su 24 (dalla Svizzera) 0800 22 33 44  
Telefono per chiamate d'emergenza  
24 ore su 24 (dall'estero) +41 43 311 99 11

### B 4.4 Eventi e prestazioni non assicurati

La società non eroga alcuna prestazione:

#### B 4.4.1 Danni in relazione

---

per danni

- a) diretti e indiretti in relazione a:
  - eventi bellici;
  - violazione della neutralità;
  - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
  - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
  - terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito, siano da attribuire in modo immediato o meno a:
  - materiale radioattivo;
  - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
  - contaminazione radioattiva;
  - scorie e combustibili nucleari;
  - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;e alle misure che ne conseguono;

#### B 4.4.2 Epidemia e pandemia

---

per i danni dovuti a epidemie e pandemie;

#### B 4.4.3 Contaminazione

---

per i danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici;

#### B 4.4.4 Assenza dell'autorizzazione della società

---

per le misure che la società non abbia provveduto a organizzare ovvero che siano state adottate senza la preventiva autorizzazione della società.

### B 4.5 Clausola di sussidiarietà

Qualora un assicurato rivendichi diritti da un altro contratto, l'estensione della copertura assicurativa si limita alla parte di prestazioni in eccedenza rispetto a quella garantita nell'altro contratto. Questa clausola non è applicabile qualora il contratto a cui si fa riferimento contenga una clausola analoga.

### B 4.6 Interventi su impianti elettrici

#### B 4.6.1 Somma d'assicurazione

---

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

#### B 4.6.2 Eventi e prestazioni assicurati

---

In caso di avaria a un impianto elettrico installato presso il luogo assicurato e reso solidale all'edificio, la società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga i necessari interventi di emergenza per mantenere la funzionalità dell'impianto elettrico fino alla definitiva eliminazione del danno.

#### **B 4.6.3 Eventi e prestazioni non assicurati**

La società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo:

- a) per guasti a grandi e piccoli elettrodomestici non installati e non resi solidali all'edificio;
- b) per guasti a dispositivi di elettronica per l'intrattenimento, apparecchiature IT e di telecomunicazione, nonché a corpi illuminanti, lavatrici e asciugatrici;
- c) per guasti a contatori di corrente e altri strumenti di sorveglianza e controllo, come ad es. rivelatori di fumo, regolatori di riscaldamento o termostati;
- d) per l'eliminazione definitiva del danno che non può essere immediatamente eseguita nell'ambito del primo intervento organizzato;
- e) per i pezzi di ricambio e i nuovi acquisti motivati da guasti ad apparecchiature e impianti elettrici;
- f) per la manutenzione ovvero l'assistenza ordinaria degli impianti elettrici.

#### **B 4.7 Interventi su impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione**

##### **B 4.7.1 Somma d'assicurazione**

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.7.2 Eventi e prestazioni assicurati**

In caso di avaria all'impianto di riscaldamento, climatizzazione o ventilazione fisso che serve il luogo assicurato, la società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga i necessari interventi di emergenza per mantenere la funzionalità dell'impianto fino alla definitiva eliminazione del danno.

##### **B 4.7.3 Eventi e prestazioni non assicurati**

La società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo:

- a) per l'eliminazione definitiva del danno che non può essere immediatamente eseguita nell'ambito del primo intervento organizzato;
- b) per i pezzi di ricambio e i nuovi acquisti di impianti di riscaldamento, climatizzazione o ventilazione guasti;
- c) per la manutenzione ovvero l'assistenza ordinaria degli impianti di riscaldamento, climatizzazione o ventilazione.

#### **B 4.8 Servizio di spurgo tubature**

##### **B 4.8.1 Somma d'assicurazione**

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.8.2 Eventi e prestazioni assicurati**

Qualora, presso il luogo assicurato, si verifici l'intasamento di una delle condotte idriche che servono il luogo assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga l'eliminazione dell'intasamento.

#### **B 4.9 Interventi sugli impianti sanitari**

##### **B 4.9.1 Somma d'assicurazione**

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.9.2 Eventi e prestazioni assicurati**

La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga i necessari interventi di emergenza per mantenere la funzionalità dell'impianto sanitario fino alla definitiva eliminazione del danno, nel caso in cui:

- a) presso il luogo assicurato sia impossibile fermare il flusso di acqua fredda o calda;
- b) presso il luogo assicurato l'approvvigionamento di acqua fredda o calda sia interrotto.

##### **B 4.9.3 Eventi e prestazioni non assicurati**

La società non eroga alcuna prestazione né assume alcun costo:

- a) per guarnizioni difettose e componenti o accessori di raccorderia e boiler resi difettosi dal calcare e i danni consecutivi derivanti da tali difetti;
- b) per l'eliminazione definitiva del danno che non può essere immediatamente eseguita nell'ambito del primo intervento organizzato;
- c) per la manutenzione ovvero l'assistenza ordinaria degli impianti sanitari.

#### **B 4.10 Servizio apparecchi sostitutivi**

##### **B 4.10.1 Somma d'assicurazione**

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.10.2 Eventi e prestazioni assicurati**

- a) La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e rende disponibile in prestito un apparecchio sostitutivo se tagliaerba, televisori e impianti stereo di proprietà degli assicurati e destinati al loro utilizzo privato sono guasti.
- b) La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e rende disponibile in prestito un riscaldatore o un climatizzatore sostitutivo se l'impianto di riscaldamento o climatizzazione fisso che serve il luogo assicurato subisce un avaria imprevista.

##### **B 4.10.3 Eventi e prestazioni non assicurati**

La società non eroga alcuna prestazione per i costi di riparazione. I costi per gli interventi immediati sull'impianto di riscaldamento o climatizzazione guasto vengono assunti nel quadro delle disposizioni per gli interventi sugli impianti di riscaldamento, climatizzazione e ventilazione (articoli B4.7.1 - B4.7.3).

#### **B 4.11 Servizio apiporta di emergenza**

##### **B 4.11.1 Somma d'assicurazione**

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

#### **B 4.11.2 Eventi e prestazioni assicurati**

---

- a) La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga l'intervento di un tecnico per aprire (servizio apriporta) la porta di ingresso del luogo assicurato, qualora:
- la chiave sia stata sottratta all'assicurato o si sia spezzata;
  - l'assicurato sia rimasto bloccato all'esterno o all'interno;
  - sia impossibile aprire la porta di ingresso a causa di un guasto.
- b) È assicurata anche l'installazione di una serratura provvisoria nel caso in cui la serratura originale venga resa inservibile durante l'intervento dei tecnici.

#### **B 4.12 Rimozione di alveari, nidi di vespe e calabroni**

##### **B 4.12.1 Somma d'assicurazione**

---

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.12.2 Eventi e prestazioni assicurati**

---

Se presso il luogo assicurato si trovano alveari, nidi di vespe o calabroni, la società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga l'intervento di un'azienda specializzata per la rimozione o il trasferimento.

##### **B 4.12.3 Eventi e prestazioni non assicurati**

---

La società non eroga alcuna prestazione se il trasferimento o la rimozione non sia ammessa per motivi giuridici, ad es. per motivi di tutela delle specie.

#### **B 4.13 Assistenza figli**

##### **B 4.13.1 Somma d'assicurazione**

---

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.13.2 Eventi e prestazioni assicurati**

---

La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga, entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, l'assistenza ai figli minori di 16 anni che vivono con il contraente, se quest'ultimo o un altro assicurato risulti inaspettatamente impossibilitato per infortunio, ricovero in clinica o decesso ad assistere i figli e se non è disponibile alcun altro assicurato a fornire assistenza. L'assistenza avviene possibilmente presso il luogo assicurato.

#### **B 4.14 Sistemazione di animali**

##### **B 4.14.1 Somma d'assicurazione**

---

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

#### **B 4.14.2 Eventi e prestazioni assicurati**

---

- a) La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga entro i confini della Svizzera e del Principato del Liechtenstein il vitto e l'alloggio per cani, gatti, criceti, porcellini d'India, conigli, uccelli e altri roditori che vivono come animali domestici presso il domicilio del contraente, se quest'ultimo o un altro assicurato risulti inaspettatamente impossibilitato ad assisterli per infortunio, ricovero in clinica o decesso e non vi sia alcun altro assicurato disponibile a fornire assistenza.
- b) La sistemazione avviene presso un rifugio ovvero una pensione per animali. Condizione fondamentale è in ogni caso che gli animali vengano consegnati all'incaricato della società.

#### **B 4.15 Servizio di vigilanza e sicurezza**

##### **B 4.15.1 Somma d'assicurazione**

---

La società assume le prestazioni fino a un massimo di CHF 1 000 per evento.

##### **B 4.15.2 Eventi e prestazioni assicurati**

---

La società organizza l'assistenza 24 ore su 24 e paga la vigilanza sul luogo assicurato se, a causa di incendio, danni causati dagli elementi naturali, furto, danni d'acqua o rottura di vetri, i dispositivi di chiusura o altri dispositivi di sicurezza non offrono più sufficienti garanzie di protezione.

##### **B 4.15.3 Eventi e prestazioni non assicurati**

---

La società non eroga alcuna prestazione per la riparazione di danni (costi di riparazione) e per i danni consecutivi.

#### **B 4.16 Servizio di pulizia appartamento**

##### **B 4.16.1 Eventi e prestazioni assicurati**

---

La società incarica un'impresa per la pulizia di appartamenti:

- a) qualora l'assicurato ne abbia necessità (senza assunzione dei costi di pulizia);
- b) in caso di trasferimento a nuovo domicilio da parte del contraente e partecipa con una somma di CHF 100 alle pulizie del luogo assicurato. Dalla prima decorrenza della copertura assicurativa sarà accordata al massimo una partecipazione ai costi per ciascun periodo di cinque anni.

## C 1 DISPOSIZIONI COMUNI

### C 1.1 Assicurati

Valgono come assicurati il contraente e le persone che vivono in comunione domestica con lui.

### C 1.2 Cose e spese assicurate

Sono assicurati:

#### C 1.2.1 Mobilia domestica

La Mobilia Domestica

La quale comprende:

- a) tutti i beni mobili e gli animali domestici, destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
- b) gli attrezzi e gli utensili professionali di proprietà degli assicurati e utilizzati dagli stessi per l'attività di lavoro dipendente;
- c) gli accessori di veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili e imbarcazioni custoditi presso il luogo di assicurazione, destinati a un utilizzo privato e di proprietà degli assicurati;
- d) i beni mobili di proprietà di terzi in leasing e a noleggio (compresi gli animali domestici) destinati a un utilizzo privato.

Qualora non sia stata convenuta la copertura al valore venale, la somma assicurata per la mobilia domestica deve corrispondere all'importo necessario per il riacquisto di tutti gli oggetti assicurati. Gli oggetti che non vengono più utilizzati sono assicurati soltanto al valore venale (conseguenze della sottoassicurazione: articolo C1.6).

#### C 1.2.2 Le spese

Ovvero le spese di sgombero che si verificano in relazione a un danno assicurato, le spese supplementari relative al costo della vita, le spese per il cambiamento di serrature, nonché le spese per vetrate, porte e serrature di emergenza e le spese effettive per procurarsi nuovi certificati e altri documenti.

#### C 1.2.3 Valori pecuniari

Ovvero denaro, carte di credito, cartevalori, libretti di risparmio, metalli preziosi (sotto forma di scorte, lingotti o articoli commerciali), monete e medaglie, pietre preziose e perle sciolte, che siano proprietà privata degli assicurati e non rappresentino sostanza commerciale.

#### C 1.2.4 Altri bene di terzi (non in leasing, non a noleggio)

Questi comprendono:

- a) i beni mobili affidati in custodia destinati a un utilizzo privato (compresi gli animali domestici);
- b) effetti di ospiti (esclusi i valori pecuniari);
- c) gli attrezzi e gli utensili professionali affidati in custodia utilizzati dagli assicurati per l'attività di lavoro dipendente.

#### C 1.2.5 Corrispondenza tra concetto di «Mobilia domestica» e «Cose assicurate»

Nei capitoli che seguono il termine «mobilia domestica» viene utilizzato per indicare le cose di cui all'art. C1.2:

- C1 Disposizioni comuni per la mobilia domestica, articolo C1.4.1 e C1.4.2 b);
- C2 Mobilia domestica – Danni causati da incendio e danni della natura;
- C3 Mobilia domestica – Furto;
- C4 Mobilia domestica – Acqua.

### C 1.3 Non sono assicurati

#### C 1.3.1 Le costruzioni mobiliari.

#### C 1.3.2 I veicoli a motore, i rimorchi, i ciclomotori.

#### C 1.3.3 Le roulotte e le case mobili.

#### C 1.3.4 Accessori

Gli accessori di veicoli a motore, rimorchi, ciclomotori, roulotte, case mobili e barche non custoditi presso il luogo di assicurazione.

#### C 1.3.5 Natanti

I natanti per i quali sia prescritta un'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile e quelli che non vengono regolarmente riportati a casa dopo l'uso, compresi i loro accessori.

#### C 1.3.6 Velivoli

I velivoli per cui sia previsto l'obbligo di iscrizione al registro dell'aviazione, compresi i loro accessori.

#### C 1.3.7 Obbligo di assicurazione

Gli oggetti che sono o devono essere assicurati presso un istituto di assicurazione cantonale.

#### C 1.3.8 Prestazioni dei vigili del fuoco e della polizia

Le prestazioni dei vigili del fuoco pubblici, della polizia o di altre persone tenute a prestare soccorso.

#### C 1.3.9 Contaminazione

I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.

### C 1.3.10 Danni in relazione

---

I danni

- a) diretti e indiretti in relazione a:
- eventi bellici;
  - violazione della neutralità;
  - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
  - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
  - terremoti ed eruzioni vulcaniche;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito, siano da attribuire in modo immediato o meno a:
- materiale radioattivo;
  - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
  - contaminazione radioattiva;
  - scorie e combustibili nucleari;
  - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;
- e alle misure che ne conseguono.

Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli C1.3.11 a) o C1.3.11 b) all'esterno del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, le prestazioni della società saranno sospese soltanto 14 giorni dopo la prima manifestazione del suddetto evento.

### C 1.4 Calcolo del danno

#### C 1.4.1 Mobilia domestica

---

Il danno viene calcolato in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro (= valore di risarcimento), meno il valore di ciò che resta. Un eventuale valore affettivo viene preso in considerazione solo se ciò è indicato esplicitamente nella polizza.

- a) Nell'assicurazione al valore venale, il danno viene calcolato in base all'importo che richiederebbe l'acquisto di oggetti nuovi al momento del sinistro, meno il deprezzamento dovuto all'usura o ad altra causa.
- b) In caso di danni parziali, il danno viene calcolato in base alle spese necessarie per una sostituzione parziale o per la riparazione, e viene risarcito un eventuale minore valore rimanente (al massimo il prezzo d'acquisto di un oggetto nuovo equivalente).

#### C 1.4.2 Spese

---

Il danno viene calcolato come segue:

- a) Spese supplementari relative al costo della vita  
Ovvero spese che risultano dal mancato utilizzo dei locali assicurati danneggiati nonché dalla perdita di proventi da sublocazione. Le spese risparmiate vengono dedotte.
- b) Spese di sgombero  
Ovvero spese effettivamente sostenute per sgomberare dal luogo del sinistro i resti della mobilia domestica assicurati e trasportarli fino al più vicino e adeguato luogo di deposito, nonché le spese di deposito e smaltimento.

- c) Spese per vetrate, porte e serrature di emergenza  
Ovvero spese effettive richieste per l'attuazione delle misure adottate.
- d) Spese per il cambiamento di serrature  
Ovvero spese effettivamente pagate per il cambiamento o la sostituzione delle serrature e delle relative chiavi nei luoghi di rischio designati nella polizza, nonché alle cassette di sicurezza prese in affitto dall'avente diritto.
- e) Spese per procurarsi nuovi certificati e altri documenti  
Ovvero spese effettivamente sostenute per procurarsi nuovi certificati e altri documenti oppure loro copie.

### C 1.5 Calcolo dell'indennizzo

#### C 1.5.1 L'indennizzo viene calcolato seguendo la progressione qui indicata:

---

- a) dall'importo del danno calcolato ai sensi del contratto viene dedotta la franchigia convenuta nella polizza;
- b) si applicano le eventuali limitazioni delle prestazioni, se previste dalle condizioni generali o dalla polizza;
- c) il massimale dell'indennizzo è costituito dalla somma d'assicurazione (fatto salvo l'articolo C1.5.2).

#### C 1.5.2 Spese per la limitazione del danno

---

Vengono inoltre risarcite le spese per limitare il danno; se queste spese e l'indennizzo superano insieme la somma d'assicurazione, esse sono rimborsate soltanto se si tratta di spese fatte per ordine della società.

#### C 1.5.3 Elenco degli oggetti interessati dal sinistro

---

Su richiesta, il contraente è tenuto a presentare una distinta degli oggetti esistenti prima e dopo il sinistro, nonché degli oggetti danneggiati, indicandone il valore.

### C 1.6 Sottoassicurazione

#### C 1.6.1 Calcolo

---

Se la somma d'assicurazione è inferiore al valore di risarcimento dell'intera mobilia domestica (sottoassicurazione), il danno viene risarcito solo nella proporzione esistente tra la somma d'assicurazione e il valore di risarcimento al giorno del sinistro, il che ha come conseguenza che l'indennizzo viene ridotto nella medesima proporzione anche in caso di danno parziale.

#### C 1.6.2 Nessuna applicazione della sottoassicurazione

---

Questa regola non trova applicazione per:

- a) valori pecuniari assicurati ai sensi dell'articolo C1.2.3;
- b) spese ai sensi dell'articolo C1.2.2;
- c) abbruciacchiature e danni dal calore nonché ai danni causati da fuoco utilitario;
- d) danni causati dall'energia elettrica o dall'interruzione di corrente;

- e) danneggiamento di stabili in seguito a furto;
- f) copertura per danneggiamento e perdita di merce in trasloco;
- g) furto semplice fuori domicilio;
- h) danni causati dalla rottura di vetri;
- i) la copertura prevista dalle condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica;
  - C6 Mobilia domestica - Bagaglio da viaggio;
- j) gli altri beni di terzi (non in leasing, non a noleggio) come da articolo C1.2.4.

#### **C 1.6.3 Rinuncia al computo della sottoassicurazione**

Fino a un danno pari al 10% della somma d'assicurazione, al massimo tuttavia fino a un danno pari a CHF 20 000, si rinuncia ad accertare la sottoassicurazione.

#### **C 1.7 Adeguamento automatico della somma d'assicurazione**

Se concordato, il premio e la somma d'assicurazione per la mobilia domestica viene adeguata annualmente, alla scadenza del premio, all'indice per la mobilia domestica. Tale indice viene calcolato ogni volta al 30 settembre dall'Associazione svizzera di assicurazioni (ASA), sulla base dell'indice nazionale dei prezzi al consumo (INPC). Le limitazioni di somma (come ad esempio quelle per valori pecuniari) menzionate nelle condizioni generali o nella polizza ed eventuali assicurazioni complementari restano invariate.

## **C 2 DANNI CAUSATI DA INCENDIO E DANNI DELLA NATURA**

### **C 2.1 Rischi e danni assicurati**

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica causati:

#### **C 2.1.1 Incendio, fumo, fulmine, esplosione e implosione**

da incendio, fumo (azione repentina e effetto accidentale), fulmine, esplosione e implosione;

#### **C 2.1.2 Dai seguenti eventi naturali:**

piene, inondazioni, uragani (= vento di almeno 75 km/h che abbatte alberi o scoperchia stabili nelle vicinanze delle cose assicurate), grandine, valanghe, pressione della neve, frane, caduta di sassi, scoscendimenti;

#### **C 2.1.3 Caduta di aerei e veicoli spaziali**

dalla caduta e dall'atterraggio di emergenza di aerei, veicoli spaziali e satelliti o di parti di essi; dalla caduta di meteoriti, dal bang sonico;

#### **C 2.1.4 Acqua di spegnimento e operazioni di sgombero**

distruzione o danneggiamento causati dallo spegnimento dell'incendio o dalle necessarie operazioni di sgombero ai sensi dell'articolo C2.1.1;

#### **C 2.1.5 Scomparsa**

dalla scomparsa in seguito a uno dei suddetti eventi.

#### **C 2.1.6 Danni da abbruciacchiature e da calore**

da abbruciacchiature ed esposizione a calore o fuoco utilitario; la prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza;

#### **C 2.1.7 Danni derivanti dall'effetto dell'energia elettrica**

dall'effetto dell'energia elettrica su macchine, apparecchi e condutture sotto tensione; la prestazione è limitata alla somma concordata nella polizza. Restano esclusi i danni consecutivi;

#### **C 2.1.8 Danni conseguenti all'interruzione dell'energia elettrica**

dalle conseguenze di un'interruzione di corrente nell'economia domestico sul contenuto di congelatori, frigoriferi, acquari o terrari in seguito a: guasti ad aggregati, cortocircuito senza incendio, interruzione accidentale dell'afflusso di corrente dal contenitore alla sorgente di elettricità, sospensione della corrente pubblica, se dovuta a un guasto agli impianti di produzione o della rete di distribuzione del fornitore e non a una disposizione delle autorità o a un'interruzione pianificata in anticipo dal fornitore di energia. La prestazione è limitata alla somma convenuta nella polizza.

### **C 2.2 Non sono assicurati**

#### **C 2.2.1 Danni causati da uragani e acqua a natanti**

I danni causati da uragani e acqua a natanti che si trovino sull'acqua.

#### **C 2.2.2 Azione progressiva del fumo**

I danni causati dall'azione progressiva del fumo.

#### **C 2.2.3 Cedimento del terreno e difetti di costruzione**

I danni causati da cedimenti del terreno, cattivo terreno da costruzione, costruzione difettosa, manutenzione inefficiente dello stabile, omissione di misure protettive, movimenti artificiali del terreno, caduta di neve dai tetti, acque sotterranee, piene e straripamenti che, in base all'esperienza, sono ricorrenti; inoltre, a prescindere dalla causa, i danni cagionati dalle acque di bacini artificiali o di altri impianti idrici, nonché dal rigurgito dell'acqua della canalizzazione.

#### **C 2.2.4 Contenuto di congelatori**

I danni al contenuto di congelatori, frigoriferi, acquari o terrari in seguito a errata regolazione della temperatura o del funzionamento.

### C 2.3 Franchigia e limitazioni delle prestazioni in caso di danni della natura

Valgono le franchigie e le limitazioni delle prestazioni imposte dalla legge ai sensi delle disposizioni del capitolo «Assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali» della «Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese d'assicurazione private».

I danni separati in ordine di tempo e luogo costituiscono un unico evento se sono da attribuire alla medesima causa atmosferica o tettonica.

## C3 FURTO

### C 3.1 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni alla mobilia domestica di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove concludenti e che siano riconducibili alle seguenti cause:

#### C 3.1.1 Furto con scasso

furto con scasso, cioè furto i cui autori si introducano con la forza in uno stabile o in uno dei suoi locali o accedano mediante scasso a un contenitore che si trova all'interno di esso;

#### C 3.1.2 Rapina

rapina, cioè furto con minaccia di violenza o effettivo uso di violenza nei confronti degli assicurati o di persone che lavorano nell'economia domestica, nonché furto in caso di incapacità di difesa a causa di decesso, svenimento o infortunio. Non rientrano in questa categoria il borseggio e il furto con destrezza;

#### C 3.1.3 Furto semplice

se concordato, furto semplice, ossia furto che non viene considerato né furto con scasso né rapina. Questo caso non comprende la perdita o lo smarrimento di oggetti. Il furto da veicoli chiusi a chiave è considerato furto semplice.

#### C 3.1.4 Appropriazione della chiave tramite furto con scasso o rapina

furto commesso con l'utilizzo di chiavi o codici regolari, se l'autore se ne è impossessato mediante furto con scasso o rapina;

#### C 3.1.5 Danneggiamento durante il trasloco

danneggiamento e perdita della mobilia domestica in occasione di un trasloco (cambiamento di abitazione) entro il territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein. Dalla prima decorrenza della presente copertura sarà indennizzato al massimo un danno per ciascun periodo di cinque anni. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;

#### C 3.1.6 Danneggiamento senza sottrazione

danneggiamento, conseguente a furto con scasso, rapina o tentativo di furto con scasso o rapina, ai beni

mobiliari domestici assicurati o a parti interne dello stabile (luogo di assicurazione), anche se non è stato sottratto nulla;

#### C 3.1.7 Danneggiamento dello stabile

danneggiamento dello stabile (luogo di assicurazione) in seguito a furto o tentativo di furto.

### C 3.2 Limitazioni della copertura

#### C 3.2.1 Gioielli presso il luogo assicurato

Per i gioielli, ossia oggetti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere, la prestazione a domicilio in caso di furto semplice è limitata alla somma concordata nella polizza. Questa limitazione vale anche per il furto con scasso, se i suddetti oggetti non sono custoditi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte murata o se la polizza non contiene altri accordi.

#### C 3.2.2 Gioielli al di fuori del luogo assicurato

In caso di furto con scasso e rapina al di fuori del luogo assicurato, la prestazione per gioielli, ossia oggetti derivanti dalla lavorazione di metalli preziosi, pietre preziose e perle, nonché orologi da polso e da taschino di ogni genere, è limitata a CHF 10'000, se i suddetti oggetti non sono custoditi in una cassaforte del peso di almeno 100 kg o in una cassaforte murata. I gioielli che non vengono indossati durante soggiorni in albergo devono essere custoditi in una cassaforte.

### C 3.3 Non sono assicurati

#### C 3.3.1 Copertura incendio

I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nella copertura incendio.

#### C 3.3.2 Attrezzi e utensili professionali

Il furto semplice di attrezzi e utensili professionali.

#### C 3.3.3 Valori pecuniari

Il furto semplice di valori pecuniari, se la polizza non contiene altri accordi.

#### C 3.3.4 Spese per il cambiamento di serrature

Le spese per il cambiamento di serrature in caso di furto semplice e perdita, se la polizza non contiene altri accordi.

#### C 3.3.5 Nell'ambito della copertura in caso di trasloco ai sensi dell'articolo C3.1.5

- i danni preesistenti;
- i danni dovuti agli influssi della temperatura;
- la scheggiatura, i danni dovuti a rigature, scalfitture e sfregi su oggetti smaltati o laccati;
- i danni dovuti a rigature, scalfitture, sfregi e pressione, le crepe nella levigatura nonché il distacco di parti incollate e di rivestimenti nel caso di mobili e parti in legno.

## C 4 ACQUA

### C 4.1 Rischi e danni assicurati

Sono assicurati i danni alla mobilia domestica dovuti a:

#### C 4.1.1 Fuoriuscita di acqua dall'impianto di distribuzione

acqua e altri liquidi provenienti da condutture e da installazioni e apparecchi ad esse collegati, nonché acqua proveniente da materassi ad acqua, acquari, fontane ornamentali e umidificatori all'interno dello stabile;

#### C 4.1.2 Acqua piovana e acqua formata in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio

acqua piovana e acqua formata in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio, penetrata nello stabile da tubi di scarico esterni, grondaie o attraverso il tetto, ma non da abbaini aperti o aperture praticate sul tetto in occasione di nuove costruzioni, lavori di ristrutturazione o di altro genere;

#### C 4.1.3 Penetrazione attraverso porte e finestre chiuse di acqua piovana e acqua formata in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio

acqua piovana e acqua formata in seguito allo scioglimento di neve e ghiaccio, penetrata nello stabile attraverso porte e finestre chiuse;

#### C 4.1.4 Rigurgito dell'acqua dalla rete di scarico

rigurgito dell'acqua di scarico dalla canalizzazione all'interno dello stabile;

#### C 4.1.5 Acque sotterranee

acque sotterranee all'interno dello stabile;

#### C 4.1.6 Liquidi fuoriusciti da impianti di riscaldamento

olio o altri liquidi fuoriusciti da impianti di riscaldamento;

Sono coassicurati:

#### C 4.1.7 Danni causati dal gelo

le spese necessarie per la riparazione e il disgelo di impianti idraulici danneggiati dal gelo e degli apparecchi che vi sono collegati, qualora essi siano stati installati all'interno dello stabile dal contraente in qualità di inquilino;

#### C 4.1.8 Perdita d'acqua

le spese per la perdita d'acqua a seguito di un evento ai sensi dell'articolo C4.1.1.

### C 4.2 Non sono assicurati

#### C 4.2.1 Responsabilità del proprietario

I danni che subentrano in seguito a eventi ai sensi degli articoli C4.1.4 e C4.1.5, se ne è responsabile il proprietario dello stabile ovvero della canalizzazione.

### C 4.2.2 Copertura incendio

I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nella copertura incendio.

## C 5 VETRI

### C 5.1 Rischi e danni assicurati

In base a quanto convenuto nella polizza, sono assicurati i danni riportati dai seguenti oggetti, in seguito alla rottura di vetro o plexiglas ovvero di materie analoghe utilizzate al posto del vetro, facenti parte dei locali ad uso esclusivo degli assicurati:

#### C 5.1.1 Vetri della mobilia;

#### C 5.1.2 Vetri dello stabile;

#### C 5.1.3 Piastre in pietra naturale e artificiale

alle piastre in pietra naturale o artificiale utilizzate come mobilia, piani di copertura della cucina e del bagno, oppure alle piastre in vetroceramica da cucina;

#### C 5.1.4 Lavabi e lavandini

a lavabi, lavandini, WC (comprese le cassette di scarico), bidè, orinatoi e pareti divisorie;

Sono coassicurati:

#### C 5.1.5 Piatti doccia e vasche da bagno

il danneggiamento improvviso e imprevisto di vaschette da doccia e vasche da bagno. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza;

#### C 5.1.6 Danni consecutivi e complementari

i danni consecutivi e/o complementari conseguenti a danni assicurati di rottura vetri. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza.

### C 5.2 Non sono assicurati

#### C 5.2.1 Specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro

I danni a specchi portatili, vetri ottici, stoviglie di vetro, vetri concavi e lampade di ogni genere, lampadine elettriche, tubi fluorescenti e al neon, vetri di orologi da polso e da taschino, nonché di apparecchi elettrici ed elettronici (a eccezione delle piastre in vetroceramica).

#### C 5.2.2 Piastrelle e lastre

I danni a piastrelle di ceramica nonché a lastre di rivestimento per pareti e pavimenti in ceramica o porcellana.

#### C 5.2.3 Copertura incendio

I danni che si verificano in seguito a eventi inclusi nella copertura incendio (a eccezione del bang sonico).

## C 6 BAGAGLIO DA VIAGGIO

### C 6.1 Rischi e danni assicurati

#### C 6.1.1 Furto, smarrimento, danneggiamento e perdita

A completamento delle condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica, C3 Mobilia domestica – Furto, sono assicurati lo smarrimento, il danneggiamento e la perdita del bagaglio durante viaggi della durata superiore a otto ore, effettuati al di fuori del comune di residenza.

#### C 6.1.2 Acquisti assolutamente indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio

Le spese per gli acquisti che si rendono indispensabili per la ritardata consegna del bagaglio di viaggio da parte di una impresa di trasporto incaricata, vengono assunti fino al 20 % della somma di assicurazione indicata in polizza per il bagaglio di viaggio.

#### C 6.1.3 Danni connessi al trasporto eseguito da una impresa di trasporto

Nella copertura del bagaglio da viaggio le carrozzine, i gommoni e i canotti pieghevoli sono assicurati contro il danneggiamento e la perdita solo durante il trasporto eseguito da una impresa di trasporto. Le pellicole e i supporti dati sono assicurati soltanto al valore materiale.

### C 6.2 Non sono assicurati

Restano esclusi dalla copertura i danni che si verificano:

- per effetto della temperatura e per effetto atmosferico,
- per usura;
- dovuti alla qualità stessa dell'oggetto;
- durante l'utilizzo di attrezzature sportive (ad es. sci) e strumenti musicali;
- a biciclette, veicoli e barche, compresi gli accessori;
- a valori pecuniari, gioielli, biglietti di viaggio, francobolli, documenti ufficiali, documenti commerciali, oggetti d'arte;
- ad articoli commerciali, attrezzi e utensili professionali;
- a oggetti con un valore affettivo predominante;
- in seguito a furto (resta valida la copertura assicurativa ai sensi delle condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica, C3 Mobilia domestica – Furto);
- nonché per inconvenienti in relazione con il danno (ad es. spese per riacquistare gli oggetti assicurati o per scopi di polizza).

## D | RESPONSABILITÀ CIVILE PRIVATA

### D 1 PERSONE ASSICURATE

#### D 1.1 Assicurazione per la singola persona

È assicurato il contraente. Se il contraente si sposa, l'assicurazione viene trasformata automaticamente in un'assicurazione di più persone. È dunque necessario comunicare la data del matrimonio. Il premio per l'assicurazione di più persone deve essere versato alla prima scadenza premi dopo il matrimonio:

#### D 1.2 Assicurazione di più persone

Sono assicurati:

- il contraente,
- tutte le persone che vivono nella economia domestica del contraente, nonché, anche in assenza di convivenza con il contraente:
- il coniuge o il partner registrato,
- i figli minorenni,
- i figli maggiorenni e celibi, che non esercitano alcuna attività economica.

#### D 1.3 Proprietario del fondo

Il proprietario del fondo, qualora l'assicurato sia proprietario soltanto dello stabile ai sensi dell'articolo D3.9, ma non del terreno (diritto di superficie).

#### D 1.4 Altre persone in qualità di capi di famiglia

Altre persone, in qualità di capi famiglia, per danni causati da figli minorenni assicurati e conviventi minorenni che si trovino temporaneamente e gratuitamente presso di loro.

#### D 1.5 Detentori di animali

Altre persone che ricevono in custodia animali di un assicurato, in via provvisoria e non a scopo di lucro.

#### D 1.6 Personale privato

Il personale privato del contraente, per danni derivanti dalle sue incombenze contrattuali.

### D 2 ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE

#### D 2.1 Copertura assicurativa

L'assicurazione responsabilità civile privata protegge il patrimonio degli assicurati, in qualità di soggetti privati, contro le pretese avanzate da terzi in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile. La società paga le pretese legittime e rappresenta gli assicurati nei confronti dei danneggiati. Essa respinge, inoltre, le pretese ingiustificate e sostiene gli assicurati nella riduzione di richieste eccessive.

## D 2.2 Danni assicurati

L'assicurazione copre le pretese avanzate nei confronti degli assicurati in virtù di disposizioni legali sulla responsabilità civile, a seguito di:

- danni corporali, vale a dire morte, lesioni o altri danni alla salute di persone;
- danni materiali, vale a dire distruzione, danneggiamento o perdita di cose; morte, ferimento o smarrimento di animali;

## D 2.3 Prestazioni

Le prestazioni della società, incluse tutte le prestazioni collaterali quali interessi, spese d'avvocato, giudiziarie e di prevenzione danni, sono limitate, per ciascun evento, alla somma assicurata indicata nel contratto al momento del verificarsi del danno. L'insieme dei danni imputabile alla medesima causa vale come un solo danno, anche se risultano danneggiate più persone o cose.

## D 2.4 Rinuncia alla deduzione per atto di cortesia

Se, nonostante abbia compiuto un atto di cortesia, un assicurato viene ritenuto parzialmente responsabile, fino a un ammontare del danno pari a CHF 5'000 la società rinuncia a far valere nei confronti del danneggiato una deduzione per atto di cortesia.

# D 3 SOGGETTI E RISCHI ASSICURATI

## D 3.1 Soggetto privato

È assicurata la responsabilità civile connessa al comportamento della vita quotidiana.

## D 3.2 Capo famiglia

È assicurata la responsabilità civile del capo famiglia.

## D 3.3 Persone incapaci di discernimento

Se i figli o altri conviventi assicurati del contraente incapaci di intendere causano un danno, su richiesta del contraente la società corrisponde un risarcimento massimo di CHF 200'000, ossia dello stesso ammontare previsto nei casi riguardanti soggetti in grado di intendere, anche se il capofamiglia non ha violato l'obbligo di sorveglianza e non è dunque responsabile. Sono tuttavia escluse le pretese di regresso avanzate da terzi per prestazioni erogate ai danneggiati.

## D 3.4 Casalinga/casalingo

La responsabilità civile correlata all'attività di casalinga/casalingo per la propria economia domestica.

## D 3.5 Datore di lavoro privato

Per danni causati dal personale privato che svolge attività lavorativa presso l'economia domestica del contraente.

## D 3.6 Attività accessoria

L'assicurazione si estende anche alla responsabilità civile in relazione con attività lucrative accessorie indipendenti, purché il reddito annuo lordo non superi CHF 10'000.

Restano esclusi dalla presente copertura:

- le pretese del committente o del datore di lavoro;
- i danni a cose di cui un assicurato disponga a scopo d'uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
- i danni riportati da cose in seguito all'esercizio o all'omissione di un'attività con o su di esse;
- in deroga all'art. A1.1 (validità territoriale) delle condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni per tutti i rami, le pretese per danni cagionati o verificatisi negli USA o in Canada;
- le pretese connesse ad attività accessorie autonome in tutti i tipi di sport estremi come la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva);

## D 3.7 Responsabile di cose affidate in consegna (danni a oggetti presi in consegna)

Trattasi di danni a oggetti affidati o affittati a un assicurato per l'uso, la conservazione, il trasporto o altri scopi. Salvo diversamente convenuto, la franchigia ammonta a CHF 200 per evento.

Salvo diversamente convenuto, sono escluse le pretese risarcitorie per danni:

- a imbarcazioni e tavole da surf (è fatto salvo l'articolo D3.16);
- a veicoli a motore e rimorchi (sono fatti salvi gli articoli D3.18 e D4.6.1), nonché ad aeromobili, inclusi i relativi accessori;
- a chiavi o badge di locali commerciali, inclusi i danni consecutivi;
- a cavalli, compresi i danni a finimenti e a veicoli da tiro;

In generale sono escluse le pretese risarcitorie per danni:

- a cose oggetto di un contratto di locazione/acquisto o leasing;
- a materiale militare e di servizio preso in consegna;
- a oggetti preziosi, denaro, cartevalori, documenti, progetti e manoscritti.

## D 3.8 Locatario di stabili e locali

La copertura assicurativa si estende alla responsabilità civile per danni causati a un'abitazione presa in affitto o abitata dall'assicurato stesso, compreso l'appartamento o la casa per le vacanze, nonché agli usuali oggetti d'arredamento ivi contenuti:

Le pretese per danni a beni mobili condivisi in affitto sono incluse nella copertura solo in caso di locazione di camere d'albergo e di appartamenti o di case per le vacanze;

Salvo diversamente convenuto, la franchigia ammonta a CHF 200 per danno. Per i danni che devono essere risarciti al locatore alla consegna dell'appartamento, la franchigia viene calcolata una sola volta per stanza e locale.

#### **D 3.9 Proprietà di stabili e terreni**

È assicurata la responsabilità civile del proprietario di una casa unifamiliare, bifamiliare o trifamiliare da egli stesso abitata e utilizzata esclusivamente a scopo residenziale, nonché di una casa unifamiliare per le vacanze e/o di una casa mobile (Mobilhome) situata nel luogo di stazionamento fisso. La presente assicurazione vale soltanto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. È esclusa la responsabilità civile del proprietario per piani.

#### **D 3.10 Terreni non edificati**

La copertura include la proprietà, la locazione o l'affitto di terreni non edificati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein fino a 10'000 m<sup>2</sup> di superficie, comprese capanne da giardino e altre attrezzature connesse alla loro gestione.

#### **D 3.11 Committente d'opera**

È assicurata la responsabilità civile del committente d'opera, a condizione che la somma totale di costruzione non superi CHF 100'000. L'assicurazione è limitata alla responsabilità legale che investe gli assicurati in base alle loro funzioni ai sensi degli articoli da D3.8 a D3.12.

#### **D 3.12 Danni ambientali**

È assicurata la responsabilità civile per danni corporali e materiali causati a terzi da un unico evento, improvviso e imprevisto (ad es. fuoriuscita di olio combustibile), nonché le relative spese di prevenzione danni che, a norma di legge, sono a carico dell'assicurato. Gli assicurati ovvero i proprietari hanno l'obbligo di provvedere affinché la manutenzione e il funzionamento delle cisterne avvengano a regola d'arte. I risanamenti e altri provvedimenti analoghi disposti dalle autorità devono essere eseguiti tempestivamente.

Sono escluse dall'assicurazione:

- le pretese risarcitorie per le spese finalizzate alla localizzazione di perdite e disturbi di funzionamento, per lo svuotamento e il rifornimento di cisterne, nonché per i costi derivanti da riparazioni e modifiche a tali impianti (ad es. spese di risanamento);
- le pretese risarcitorie per danni che subentrano a poco a poco e che non sono stati causati da un singolo evento, improvviso e imprevisto, nonché le relative spese di prevenzione danni.

#### **D 3.13 Sport e altre attività ricreative**

È assicurata la responsabilità civile connessa alla pratica di sport e altre attività ricreative. I danni materiali causati durante la pratica di uno sport o di un gioco sono assicurati, in assenza di responsabilità civile legale, fino a CHF 2'000 per evento.

La responsabilità civile connessa ad attività di caccia e la responsabilità civile per danni causati a cavalli, compresi i danni a finimenti e a veicoli da tiro, sono incluse nella copertura solo in base a un accordo particolare.

#### **D 3.14 Esercito, protezione civile, vigili del fuoco**

È assicurata la responsabilità civile degli assicurati durante il servizio militare, di protezione civile o di vigile del fuoco a titolo non professionale.

Sono tuttavia esclusi dall'assicurazione i danni a materiali dell'esercito, della protezione civile o dei vigili del fuoco.

#### **D 3.15 Detentore di animali domestici**

È assicurata la detenzione di cani, gatti, cavalli, capre e altri animali domestici tipici non utilizzati a scopo di lucro, nonché la proprietà di api e la responsabilità civile derivante dal possesso di acquari. I danni causati da animali selvatici e velenosi sono assicurati solo in virtù di un accordo speciale.

Sono inoltre assicurati, fino a concorrenza dell'importo di CHF 2'000 per evento;

- i danni provocati dai suddetti animali in assenza di responsabilità civile del detentore o del custode;
- i danni che gli animali domestici di un assicurato arrecano a una persona temporaneamente incaricata della loro custodia (a titolo non professionale), anche in assenza di responsabilità civile legale.

#### **D 3.16 Detentore e utente di barche e tavole da surf**

Fatto salvo l'art. D4.6, è assicurata esclusivamente la responsabilità civile del detentore e dell'utente di imbarcazioni senza propulsione meccanica, quali barche a remi o tavole da surf, nonché barche a vela senza motore con una superficie velica non superiore a 15 m<sup>2</sup>. Sono esclusi dalla copertura i danni alla barca (ad eccezione delle barche a remi) o alla tavola da surf utilizzata, nonché a natanti simili e ai relativi accessori. Sono invece assicurati i danni causati all'imbarcazione da un assicurato presente unicamente nella veste di passeggero.

#### **D 3.17 Detentore e utente di biciclette e ciclomotori**

È assicurata la responsabilità del detentore e/o utente di biciclette e ciclomotori, nonché di veicoli a motore ad essi equiparati in Svizzera per quanto riguarda la responsabilità civile e l'assicurazione. L'assicurazione assume la quota di risarcimento che supera la somma assicurata dell'assicurazione prescritta a norma di legge (assicurazione complementare).

In assenza dell'assicurazione prescritta dalla legge decade anche la copertura del presente contratto, eccezion fatta per i danni causati da bambini in età prescolare.

La copertura resta attiva per corse autorizzate senza l'assicurazione obbligatoria.

### **D 3.18 Utenti di veicoli a motore fino a 3,5 tonnellate appartenenti a terzi, comprensivi di eventuali rimorchi e con targhe europee**

Sono assicurate le pretese avanzate nei confronti di un assicurato in qualità di conducente o utente occasionale e non abituale di veicoli a motore appartenenti a terzi, comprensivi di eventuali rimorchi, il cui peso non superi 3,5 tonnellate e la cui immatricolazione sia avvenuta in paesi europei.

A titolo di esempio, sono considerate occasionali e non abituali le corse assicurate che hanno luogo al massimo una volta alla settimana per un periodo massimo di due mesi o ininterrottamente per al massimo una settimana.

#### **D 3.18.1 Danni a terzi**

- a) I danni causati a terzi da veicoli del tipo summenzionato recanti targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein sono coperti, a condizione che non siano inclusi nell'assicurazione responsabilità civile che deve essere stipulata per il veicolo coinvolto.
- b) In caso di veicoli noleggiati in un paese europeo presso esercizi professionali e autorizzati per un periodo massimo di un mese, è assicurata la differenza fra la copertura di responsabilità civile locale obbligatoria nonché quella addizionale eventualmente offerta e l'assicurazione minima prescritta in Svizzera a norma di legge (assicurazione complementare).

#### **D 3.18.2 Perdita del bonus nell'assicurazione responsabilità civile**

È assicurata l'effettiva perdita del bonus per veicoli a motore recanti targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein. Il calcolo del premio aggiuntivo tiene conto dei cinque anni successivi al danno. Tale calcolo viene impostato sul premio di base, sulla classe di merito e sul sistema di scaglionamento premi validi al momento del danno. Il diritto all'indennizzo decade se la società rifonde le spese legate al danno all'assicurazione di responsabilità civile per veicoli a motore (meno le franchigie).

#### **D 3.18.3 Danni materiali riportati dal veicolo e/o dal rimorchio utilizzato in seguito a danno, fino a un massimo di CHF 100'000 per evento**

Sono assicurati i danni materiali riportati da questi veicoli a seguito di danno fino a un massimo di CHF 100'000 per evento, prima della deduzione della franchigia. Se esiste un'assicurazione casco, è assicurata esclusivamente la franchigia. Per veicoli a motore recanti targhe svizzere o del Principato del Liechtenstein è assicurata anche l'effettiva perdita del bonus. Il calcolo del premio aggiuntivo tiene conto dei cinque anni successivi al danno. Per il calcolo del sovrappremio vengono considerati i cinque anni successivi al danno, partendo dal premio di base, dal grado di premio e dal sistema dei gradi di premio validi al momento del danno. Il diritto a questo indennizzo decade se la società risarcisce all'assicurazione casco le sue spese per il danno.

Tutte le prestazioni ai sensi dell'articolo D3.18.3 vengono sommate fino alla cifra complessiva di CHF 100'000 per evento. Da tale importo viene dedotta una franchigia del 10 % dell'importo minimo di CHF 500 e dell'importo massimo di CHF 5'000.

Sono esclusi dalla copertura:

- a) i danni a veicoli appartenenti a un assicurato o al datore di lavoro di un assicurato;
- b) i danni a veicoli a motore trainati o spinti;
- c) le spese per veicoli sostitutivi o in affitto.

#### **D 3.18.4 Esclusioni**

In caso di pretese di cui all'articolo D3.18, oltre alle esclusioni ai sensi dell'articolo D4, non sono assicurati:

- a) i danni causati a o con veicoli provenienti da servizi professionali di noleggio (ad eccezione dell'articolo D3.18.1b), di un'azienda dell'industria automobilistica o da questa ricevuti in custodia, indipendentemente da chi fosse alla guida del veicolo al verificarsi dell'evento assicurato;
- b) l'assunzione di deduzioni per colpa grave;
- c) la franchigia dell'assicurazione responsabilità civile per il veicolo utilizzato;
- d) le pretese per danni verificatisi a seguito dell'utilizzo del veicolo per corse non autorizzate dalla legge, dalle autorità o dal detentore;
- e) la responsabilità civile connessa a corse effettuate dall'assicurato contro pagamento o professionalmente;
- f) le pretese per danni verificatisi in occasione della partecipazione a gare, rally e competizioni analoghe, nonché durante esercitazioni o altre corse su percorsi di gara o di allenamento ufficiale.

## **D 4 ESCLUSIONI**

Non è accordata alcuna copertura assicurativa per:

### **D 4.1 Attività professionale**

la responsabilità civile connessa all'attività professionale, a un'azienda commerciale o agricola. Sono fatte salve le attività espressamente assicurate ai sensi del contratto, nonché le attività accessorie di cui all'artD3.6;

### **D 4.2 Danni propri**

le pretese che riguardano gli assicurati o le persone che vivono nel loro stesso economia domestica, nonché le cose di loro proprietà; sono esclusi i danni di un capofamiglia ai sensi dell'articolo D1.4 o del detentore di animali ai sensi dell'articolo D1.5, nonché le lesioni corporali riportate da bambini che trascorrono le vacanze presso il contraente;

### **D 4.3 Dolo, crimini e delitti**

la responsabilità civile dell'autore di delitti, crimini o atti di violenza commessi intenzionalmente;

#### D 4.4 Responsabilità assunta per contratto

le pretese fondate su una responsabilità assunta per contratto ed eccedente le prescrizioni legali, nonché le pretese derivanti dall'inadempimento di un obbligo d'assicurazione previsto dalla legge o dal contratto;

#### D 4.5 Motivi di equità in caso di responsabilità di persone incapaci di discernimento

la responsabilità civile ai sensi dell'articolo 54 CO (responsabilità di persone incapaci di discernimento), fatto salvo l'articolo D3.3;

#### D 4.6 Veicoli terrestri, natanti e aeromobili

##### D 4.6.1 Veicoli a motore

la responsabilità civile del detentore, del conducente o dell'utente attivo di veicoli a motore e go-kart, nonché dei rimorchi da essi trainati (fatti salvi gli articoli D3.17 e D3.18). Restano incluse nella copertura le pretese avanzate nei confronti dell'assicurato in qualità di passeggero, connesse all'utilizzo puramente passivo di veicoli a motore appartenenti a terzi, qualora tali pretese non siano coperte dall'assicurazione responsabilità civile del veicolo prevista dalla legge;

##### D 4.6.2 Barche e aeromobili

la responsabilità civile del detentore, del conducente o dell'utente di barche e aeromobili di ogni genere, per i quali è o sarebbe prevista un'assicurazione responsabilità civile ovvero una garanzia contro le pretese di responsabilità civile, qualora essi fossero immatricolati in Svizzera;

##### D 4.6.3 Danni a barche e aeromobili utilizzati

i danni alle barche (fatto salvo l'articolo D3.16) e agli aeromobili utilizzati, compresi i rispettivi equipaggiamenti e accessori;

#### D 4.7 Perdita o danneggiamento di dati

le pretese derivanti dalla perdita o dal danneggiamento di dati e programmi (software);

#### D 4.8 Chiavi di locali commerciali

le pretese per danni alle chiavi d'ufficio o ad altri strumenti per l'apertura di sistemi di chiusura aziendali quali, ad es., badge, nonché le pretese per danni connessi alla loro perdita, comprese le relative spese;

#### D 4.9 Ordine di autorità

le spese per l'eliminazione e lo smaltimento di residui rinvenuti sul terreno, indipendentemente dalla loro provenienza, che per ordine delle autorità sono a carico degli assicurati;

#### D 4.10 Committente

la responsabilità civile del committente, connessa al danneggiamento di terreni e opere appartenenti a terzi a seguito di lavori di demolizione, movimentazione terra o costruzione, fatto salvo l'articolo D3.11;

#### D 4.11 Usura ed effetti di azioni prolungate

i danni dovuti all'usura (riportati, ad es. da pareti e soffitti, nonché da elementi verniciati) e altri danni causati da azione prolungata o il cui verificarsi era da ritenersi altamente probabile;

#### D 4.12 Spese per la prevenzione dei danni

le spese per la prevenzione dei danni (spese di prevenzione danni), fatto salvo l'art. D3.12;

#### D 4.13 Radiazioni ionizzanti e raggi laser

la responsabilità civile per danni dovuti all'effetto di radiazioni ionizzanti e raggi laser;

#### D 4.14 Malattie infettive

le pretese avanzate in seguito alla trasmissione di malattie contagiose di uomini, animali o piante; le pretese connesse a manipolazioni genetiche;

#### D 4.15 Amianto

le pretese in relazione all'amianto o ai materiali che lo contengono.

## D 5 ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI

Solo in base ad accordi particolari e se riportato nella polizza, sono inoltre assicurati:

#### D 5.1 La responsabilità civile per la detenzione di animali selvatici e velenosi

È assicurata la responsabilità civile legale degli assicurati in qualità di detentori di animali selvatici e velenosi specificati nella polizza.

La copertura assicurativa decade qualora un assicurato violi in modo colposo gli obblighi che gli competono in virtù di disposizioni di legge o delle autorità relative alla detenzione di animali selvatici o velenosi, a meno che il contraente non dimostri che tale violazione non abbia esercitato alcuna influenza sul verificarsi del sinistro e sull'estensione delle prestazioni dovute dall'assicuratore.

#### D 5.2 Danni a cavalli presi in affitto / in prestito compresi i finimenti

È assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni subiti a seguito di infortunio:

- da cavalli presi in affitto, in prestito in temporanea custodia o cavalcati per incarico di terzi, esclusa la vendita a prova;
- ai relativi finimenti dati in affidamento;
- da tiri di cavalli affidati in custodia.

Per questa copertura le prestazioni sono limitate alla somma di assicurazione convenuta in modo speciale per ogni danno. La franchigia ammonta al 10 %, al minimo a CHF 500 per danno.

In caso di temporanea impossibilità di usare il cavallo viene inoltre erogato, in proporzione alla parte di responsabilità, l'indennizzo giornaliero concordato per un periodo massimo di 90 giorni e senza franchigia.

#### **D 5.3 La responsabilità civile in qualità di cacciatore**

È assicurata la responsabilità civile dei soggetti specificati nella polizza, a seconda di quanto convenuto in Svizzera o in tutto il mondo, in qualità di cacciatori, guardiacaccia o appaltatori di riserve di caccia, connessa all'impiego di cani durante l'attività di caccia, nonché alla partecipazione a manifestazioni di caccia sportiva (ad. es. esercitazioni di tiro e addestramento di cani da caccia). È altresì assicurata la responsabilità civile di guardiacaccia, battitori e altri aiutanti, derivante dall'esercizio delle loro mansioni al servizio dell'assicurato. Restano tuttavia coperte le pretese di responsabilità civile di queste persone. Sono invece escluse dall'assicurazione la responsabilità civile connessa ad attività di caccia svolta senza licenza valida e all'infrazione di disposizioni legali e delle autorità sulla caccia o sulla protezione della selvaggina, nonché le pretese per danni alla selvaggina e alle colture.

#### **D 5.4 Le pretese derivanti dall'esercizio di un'attività professionale**

In deroga all'articolo D4.1, la persona espressamente menzionata nella polizza è assicurata durante l'esercizio dell'attività professionale anch'essa menzionata nella polizza.

Restano esclusi dalla presente copertura:

- le pretese risarcitorie del datore di lavoro;
- i danni a cose di cui un assicurato, ai fini della propria attività professionale, disponga a scopo d'uso, lavorazione, custodia, trasporto o per altri motivi o che abbia preso in affitto, leasing o locazione;
- i danni che, in relazione all'esercizio di tale professione, sono riportati da cose con le quali o sulle quali un assicurato svolga o ometta di svolgere un'attività;
- in deroga all'art. A1.1 (validità territoriale) delle Condizioni generali per l'assicurazione combinata di economia domestica, A Disposizioni comuni per tutti i rami, le pretese per danni cagionati o verificatisi negli USA o in Canada;
- le pretese connesse all'attività di istruttore o accompagnatore di tutti gli sport estremi quali la discesa libera in mountain bike o city bike, il bungee jumping, il canyoning, lo snow rafting e il river rafting (questa lista non è da considerarsi esaustiva).

#### **D 5.5 La perdita delle chiavi d'ufficio avute in consegna al di fuori dell'orario di lavoro**

In parziale deroga agli articoli D3.7 e D4.8, è assicurata la responsabilità civile per la perdita di chiavi d'ufficio al di fuori dell'orario di lavoro, comprese le spese per la necessaria modifica o sostituzione delle serrature e delle relative chiavi. I sistemi di chiusura computerizzata con relativi badge sono equiparati alle serrature e alle chiavi convenzionali. È applicabile la franchigia per danni a oggetti presi in consegna.

#### **D 5.6 La responsabilità civile connessa all'utilizzo di barche a remi sportive ricevute in custodia**

In deroga agli articoli D3.7 e D3.16, è assicurata la responsabilità civile degli assicurati per danni cagionati a barche a remi sportive appartenenti a terzi e prese in consegna a scopo d'uso. Sono esclusi dall'assicurazione i danni che si verificano in occasione di gare o regate.

#### **D 5.7 La responsabilità civile del detentore di aeromodelli**

È assicurata la responsabilità civile degli assicurati quali detentori di aeromodelli del peso complessivo massimo di 30 kg, per i quali è o sarebbe prescritta un'assicurazione responsabilità civile ovvero una garanzia contro le pretese di responsabilità civile, qualora fossero immatricolati in Svizzera.

#### **D 5.8 La responsabilità civile del detentore o del conducente di go-kart**

È assicurata la responsabilità civile del detentore o del conducente di go-kart su piste allestite appositamente per tale veicolo, qualora non sussista un'altra copertura di responsabilità civile (secondo rischio). Non sono assicurate le pretese risarcitorie di persone che lavorano per la pista, per danni alle installazioni o all'area della pista, nonché per danni derivanti dalla partecipazione a gare sportive con veicoli a motore ai sensi dell'articolo 72 della Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

#### **D 5.9 Hole-in-One**

Sono assicurati i costi delle consumazioni presso la Clubhouse, in occasione dei festeggiamenti per la realizzazione di un hole-in-one da parte di un assicurato, durante un torneo ufficiale di golf. Almeno una persona deve aver presenziato all'hole-in-one e le spese sostenute presso la Clubhouse devono essere confermate dalla direzione del torneo e del club. L'importo massimo della prestazione assicurata è pari a CHF 3'000 per evento.

#### **D 5.10 La responsabilità civile connessa alla proprietà, all'affitto o alla locazione di terreni non edificati in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, con una superficie superiore a 10'000 m<sup>2</sup>**

Le altre disposizioni ai sensi dell'articolo D3.10 restano invariate.

#### **D 5.11 Rinuncia alla riduzione delle prestazioni in caso di colpa grave**

La società rinuncia al diritto conferitole dall'articolo 14.2 della Legge sul contratto di assicurazione (LCA), in virtù del quale potrebbe ridurre le sue prestazioni, qualora all'assicurato fosse imputabile una colpa grave.

Non vi sarà rinuncia alla riduzione delle prestazioni:

- qualora l'evento assicurato sia stato causato sotto gli effetti dell'alcol (con un tasso alcolico medio pari o superiore allo 0,8 ‰) o dopo l'abuso di stupefacenti o farmaci;

- qualora il furto di un veicolo a motore o di un rimorchio appartenente a terzi (vedi articolo D3.18) sia imputabile a una colpa grave o a un'omissione (in particolare in caso di veicolo non chiuso regolarmente a chiave, di chiave di accensione lasciata inserita, di mancata attivazione del sistema antifurto o dell'immobilizzatore presente nel veicolo, ecc.);
- qualora l'evento assicurato, in caso di utilizzo di veicoli a motore o rimorchi appartenenti a terzi (vedi articolo D3.18), sia imputabile in parte o in toto a un eccesso di velocità e in seguito al quale venga disposta la sospensione della patente di guida a titolo di ammonimento per un periodo superiore a 6 mesi o la sospensione a scopo di sicurezza, indipendentemente dal fatto che per la sospensione della patente siano determinanti altri motivi oltre all'eccesso di velocità.